

## COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

*Provincia di Trento*

### PARERE DEI REVISORI DEI CONTI

**RICOGNIZIONE DELLE PROPRIE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2021, AI SENSI DELL'ART. 18, C. 3 BIS 1, L.P. 1° FEBBRAIO 2005, N. 1, E DELL'ART. 24 DELLA L.P. 27 DICEMBRE 2010, N. 27 (E ART. 20 D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175) E RELAZIONE, E SITUAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI DISMISSIONE E RAZIONALIZZAZIONE GIÀ PREVISTE IN PRECEDENZA.**

\* \* \*

*Il sottoscritto dott. William Bonomi, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di SELLA GIUDICARIE:*

- *Vista la richiesta di emissione del parere del sottoscritto sulla deliberazione avente ad oggetto la ricognizione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione, e situazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza;*
- *Premesso che tale richiesta non rientra nei pareri strettamente obbligatori in quanto la delibera analizzata non rientra nei casi in cui il piano adottato dall'ente contenga misure riconducibili alle previsioni di cui all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del T.U. 267/2000, e cioè in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;*
- *Che tuttavia pur non essendo strettamente obbligatorio il parere nel caso specifico viene emesso alla luce della richiesta pervenuta e nello spirito collaborativo che caratterizza i rapporti fra il Revisore ed il Consiglio Comunale;*
- *Visto il D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07.08.2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n. 100 (di seguito indicato come "Decreto correttivo"), nonché quanto*

*disposto, ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta, dall'art. 7 della L.P. 29.12.2016, n. 19.*

- *Visto che ai sensi dell'art. 24 L.P. 27.12.2010, n. 27 – come modificato dal testé richiamato art. 7 della L.P. 19/2016 - gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento sono tenuti, con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette ed indirette ed, eventualmente, qualora ricorrono le circostanze previste dalla normativa citata, un programma di razionalizzazione.*
- *Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 20) nonché dell'art. 24 della L.P. 27.12.2010, n. 27, come modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle di cui all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 suddetto.*
- *Dato atto che il Comune di SELLA GIUDICARIE ai sensi degli artt. 1 e 2 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, è, in quanto Comune, Ente a fini generali rappresentativo della Comunità locale di cui cura gli interessi e promuove lo sviluppo con attribuzione di tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione.*
- *Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale.*
- *Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:*
  - *per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:*
    - a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 50/2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.Lgs. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;*
- *allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, comma 3);*
  - *qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7).*
- *Preso atto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune ove siano rispettate le previsioni di cui al T.U.S. P.*
  - *Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto*

*a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

- *Rilevato che per effetto dell'art. 7, comma 11 L.P. 19/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre dell'anno precedente ed all'eventuale razionalizzazione delle stesse.*
- *Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1 della L.P. 1/2005, applicabile anche agli Enti locali in forza del richiamo operato dall'art. 24, comma 4 della L.P. 27/2010 e nei termini dello stesso, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:*
  - a) *partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 comma 1 della L.P. 27.12.2010, n. 27;*
  - b) *società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;*
  - c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;*
  - d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a € 250.000,00 o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto, ferma la possibilità di discostarsi motivatamente;*
  - e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
  - f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
  - g) *necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'art. 24, comma 1 della legge provinciale n. 27/2010.*

- Considerato altresì che le disposizioni della normativa vigente devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
- Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.
- Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.
- Considerato che alcune partecipazioni sono tali da generare utili e dividendi per l'amministrazione e che la permanenza di adeguate entrate proprie del Comune è condizione basilare per permettere un livello adeguato di resa dei servizi alla Comunità e che quindi vanno considerate con particolare favore le partecipazioni che generano entrate per l'Amministrazione.
- Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni.
- Dato atto che il Comune di SELLA GIUDICARIE detiene al 31.12.2021 partecipazioni dirette nelle seguenti società:
  - E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE S.P.A.
  - TREGAS S.R.L.
  - CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI S.COOP.
  - TRENTO RISCOSSIONI S.P.A.
  - TRENTO DIGITALE S.P.A.
  - GEAS S.P.A.;
  - GIUDICARIE GAS S.P.A.;
  - PRIMIERO ENERGIA S.P.A.;
  - DOLOMITI ENERGIA S.P.A.;

e partecipazioni indirette:

- tramite Consorzio dei Comuni Trentini S.c., nelle società SET Distribuzione S.p.A., Federazione trentina della Cooperazione soc. coop., Cassa rurale di Trento Lavis, Mezzocorona, e Val di Cembra BCC soc. coop. (in seguito anche solo Cassa Rurale di Trento sc);

- tramite Primiero Energia Spa nelle società Dolomiti Energia Holding Spa e Lozen Energia srl;
- tramite Tregas srl nella società Retragas srl;

*con i dati di sintesi riportati nei documenti SCHEDE DI RILEVAZIONE PER LA RICOGNIZIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI allegate quali sub A, B, B1, B2, B3, C, D, E, E1, F, F1, F2, G, H, I, L nonché M (la relazione) alla presente bozza di deliberazione;*

- analizzato l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute come risultante dagli allegati citati alla delibera;
- verificato che la partecipazione nella SCUOLA MUSICALE delle GIUDICARIE è cessata nel corso del 2021 con l'incasso del rispettivo valore da parte dell'Ente a valle di un percorso di dismissione iniziato già nel 2017;
- tenuto conto che la società Lozen Energia è stata esclusa dall'analisi in quanto partecipazione indiretta tramite società in cui l'Ente non ha il controllo;
- che ai sensi dei citati artt. 24 del T.U.S.P. e art. 7, comma 10 L.P. 19/2016 occorre individuare le partecipazioni eventualmente soggette a piani di razionalizzazione ed alienazione.
- Ritenuto che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.
- Viste le circolari del Consorzio dei Comuni Trentini in materia da ultimo le circolari del 25.10.2021 e del 23.11.2021;
- Visto il comma 5 bis dell'articolo 24, del D.lgs. 175/2016, il quale prevede che " A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione";
- Visto quanto fatto da parte del Consorzio dei Comuni in merito alla partecipazione indiretta sulla citata Cassa Rurale di Trento sc;
- Analizzati gli allegati alla deliberazione in oggetto e la documentazione acquisita.

- *Vista la delibera n. 64 di data 29.09.2017 avente ad oggetto la revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;*
- *Viste le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale con cui l'Amministrazione ha provveduto alla ricognizione ordinaria delle proprie partecipate in riferimento e da ultimo la delibera n. 56 del 30 dicembre 2021 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;*
- *Viste le variazioni intervenute nel 2021 con la dismissione della Scuola Musicale, la procedura di dismissione in corso per la partecipazione indiretta nella Cassa di Trento, la cessazione della partecipazione indiretta nel Centro Servizi condivisi scarl (per il Tramite di Trentino digitale S.p.a. e Trentino riscossioni S.P.A.. ) e quanto sopra indicato in riferimento alla Lozen Energia;*
- *Verificato che l'Ente ha ritenuto, per le partecipazioni possedute al 31.12.2021, che non vi siano ragioni per l'alienazione o razionalizzazione di alcuna partecipazione detenuta dal Comune di SELLA GIUDICARIE richiamando quanto sopra scritto in merito alla partecipazione indiretta in Cassa rurale di Trento Lavis, Mezzocorona, e Val di Cembra BCC soc. coop.;*
- *Considerato che l'Ente ritiene permangano le ragioni per il mantenimento delle partecipazioni citate per le motivazioni espresse, ad eccezione che per la partecipazione indiretta nella Cassa Rurale citata;*
- *Visto il T.U.S.P. di cui al D.Lgs. 19/8/2016 n. 175.*
- *Vista la legge provinciale 18/2015 e il D.Lgs. 267/2000.*
- *Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;*
- *Visti lo Statuto comunale, il Regolamento del Consiglio comunale e il Regolamento di contabilità.*
- *vista e analizzata la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale comprensiva dei relativi allegati;*
- *Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ex articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;*

*ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti*

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE**

*in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di SELLA GIUDICARIE con oggetto “Riconizzazione delle proprie partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 18, c. 3 bis 1, L.P. 1° febbraio 2005, n. 1, e dell'art. 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (e art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) e relazione, e situazione sullo stato di attuazione delle iniziative di dismissione e razionalizzazione già previste in precedenza.”.*

*Addì 27 dicembre 2022.*

*IL REVISORE DEI CONTI*

*Dott. William Bonomi*

